

ciarie degli aiuti di Stato a finalità regionale (Calabria, Basilicata, Campania, Puglia, Sardegna e Sicilia);

con riferimento alla mappatura degli aiuti per le regioni centro-nord del paese, la Commissione ha ritenuto necessario avviare il procedimento formale d'esame - ai sensi dell'articolo 88, par. 2 T.C.E. - sul presupposto che talune aree sono state incluse nella proposta per via della loro ammissibilità alla carta Obiettivo-2 dei fondi strutturali. Infatti, la ritardata adozione della zonizzazione dell'Obiettivo-2 comporta che le regioni del centro-nord continueranno a non poter beneficiare delle deroghe previste dall'articolo 87, par. 3 T.C.E. finché la Commissione - al termine della suddetta procedura - non si sarà pronunciata positivamente su tale parte della Carta-Aiuti;

in data 2 marzo 2000, il Ministro del tesoro ha trasmesso alla Camera il dossier « carta Aiuti » 2000-2006. Conformemente al comunicato stampa della Commissione, in relazione alle regioni del centro-nord il dossier specifica che la mappatura degli aiuti ha potuto essere valutata solo in via di principio, in quanto non essendo stata ancora approvata definitivamente la proposta italiana delle zone Obiettivo-2 - cui la « carta degli aiuti » fa riferimento in alcune sue parti - si è reso necessario l'avvio della procedura di esame prevista dall'articolo 88.2 T.C.E. E tuttavia, si fa presente che dopo un intenso e proficuo confronto tecnico e l'adozione di modifiche rispetto alla proposta originaria, la versione definitiva della carta non è stata oggetto di rilievi critici da parte della Commissione e pertanto pur non essendo operativa - in attesa dell'adozione della carta Obiettivo-2 e della conclusione del procedimento ex articolo 88.2 T.C.E. - la carta presentata per il centro-nord può quindi essere considerata definitiva;

a livello nazionale, il Comitato interministeriale per la programmazione eco-

nomica ha già deliberato il piano di riparto delle risorse per le aree depresse 2000-2002 (15 febbraio 2000) -:

in considerazione della sostanziale definitività sia della Carta degli aiuti di Stato sia della Carta delle zone ammesse all'Obiettivo-2, quale strategia intenda adottare per razionalizzare e gestire al meglio i diversi strumenti finanziari di intervento a sostegno delle aree depresse nel Centro-Nord;

quali ulteriori azioni intenda attivare per promuovere in queste aree l'utilizzazione globale di tali risorse, ovviamente secondo i canoni e le procedure previste dai regolamenti comunitari.

(2-02299)

« Saonara ».

#### INTERROGAZIONI A RISPOSTA ORALE

COLA. - *Al Presidente del Consiglio dei ministri ed al Ministro della giustizia.* - Per sapere - premesso che:

il quotidiano *La Stampa* di domenica 5 marzo 2000, riporta, circa la candidatura nell'Ulivo, a sostegno del Ministro Livia Turco, di Claudio Sala, ex calciatore che ha militato nelle file del Torino per molti anni che « a convincere la Ministra candidata della bontà di candidare l'ex numero 7 granata sarebbero stati illustri tifosi, dall'ex sindaco Novelli all'ex procuratore capo di Palermo, Giancarlo Caselli » -:

se tale notizia sia vera e, in caso positivo prendendo atto di tale « anomala » iniziativa, se sia corretto che il titolare di uno dei più importanti e delicati settori dello Stato, qual è quello degli affari penitenziari, possa intervenire pubblicamente con tanta disinvoltura a favore di una parte politica. (3-05285)

BARTOLICH. - *Al Ministro dei lavori pubblici.* - Per sapere - premesso che:

con propria interrogazione a risposta scritta n. 4-23732 del 28 aprile 1999 l'interrogante interrogava il Ministro dei lavori pubblici sull'alienabilità di taluni alloggi costruiti ai sensi della legge 906 del 1960 e della legge 1288 del 1961 e sottoposti successivamente con legge 689 del 1967 alle disposizioni dell'edilizia residenziale pubblica;

con risposta del 22 dicembre 1999 il sottosegretario Mattioli affermava correttamente che tali alloggi costruiti ai sensi delle leggi sopra richiamate «... devono considerarsi a tutti gli effetti alloggi di edilizia residenziale pubblica, come si evince dalla legge 689 del 1967...»;

nella medesima risposta veniva riferito il parere della regione Lombardia che da un lato sostiene che Varese è centro ad alta densità abitativa, da qui la decisione di escludere l'alienazione degli immobili della città, dall'altro considera gli alloggi di servizio esclusi dalla vendita, ai sensi dell'articolo della legge 560 del 1993;

appare evidente come le informazioni fornite dall'assessorato al territorio della regione Lombardia siano in contrasto rispetto alle considerazioni del Ministero dei lavori pubblici;

alla luce delle informazioni riferite nella risposta alla precedente interrogazione non pare all'interrogante così chiaro il contenuto della c.m. 31/30 giugno 1995 -;

se con l'affermazione che gli alloggi dei quartieri Sangallo e Montello sono soggetti alla disciplina dell'edilizia residenziale pubblica si possa escludere che gli immobili in questione possano essere qualificati alloggi di servizio ai sensi dell'articolo 1 della legge n. 560 del 1993;

se non sono qualificabili come alloggi di servizio come sia possibile che una parte

degli appartamenti risulti sfitta o concessa in locazione ad ex dipendenti del Centro di Ispra in quiescenza;

se sia ammissibile che l'Aler di Varese abbia deliberato un intervento di 6 miliardi per la costruzione di mini-alloggi pur sapendo che il piano regolatore di Varese non prevede alcuna area da destinare ad edilizia residenziale pubblica. (3-05286)

TARADASH. - *Ai Ministri della difesa e della sanità.* - Per sapere - premesso che:

il 9 giugno 1998 Roberto Garro, alpino di leva e volontario a ferma breve nella brigata Julia, è deceduto con altri due commilitoni, in seguito ad un incidente stradale, dopo di che i tre giovani sono stati tumulati senza che le famiglie potessero riconoscerli e senza indossare, come richiesto dai familiari, le uniformi di alpini;

dal giorno della sepoltura, avvenuta nel cimitero di Chiaravalle a Milano, i genitori di Roberto Garro chiedono l'autorizzazione per la riesumazione della salma per accertarsi che in sede di riconoscimento non siano stati commessi errori, ma non hanno mai ricevuto alcuna risposta da parte dell'amministrazione;

il silenzio di una pubblica autorità rispetto a situazioni che toccano direttamente la coscienza dei cittadini, come la possibilità di piangere i defunti e di praticare il proprio culto è segno di disattenzione ed indifferenza inammissibile in quanto incide su diritti fondamentali dell'individuo -;

se non ritengano opportuno adottare ogni provvedimento necessario affinché l'amministrazione competente autorizzi nel più breve tempo possibile la riesumazione della salma del signor Garro per dare ai suoi familiari la certezza di un luogo in cui piangerlo ed onorare la sua memoria;

se non ritengano necessario adottare ogni iniziativa utile per verificare i

motivi per i quali l'amministrazione competente non abbia ancora dato alcun riscontro alla richiesta presentata dai familiari di Roberto Garro e la ricorrenza di eventuali responsabilità a carico dei soggetti preposti allo svolgimento della relativa procedura.

(3-05287)

TARADASH. - *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* - Per sapere - premesso che:

L'Associazione Cem, Centro europeo metodico, ha partecipato al concorso bandito dal Ministero del lavoro sulla *Gazzetta Ufficiale* del 7 dicembre 1998, n. 286 - avviso n. 3 del 1998 - per il finanziamento di progetti di formazione professionale rivolti ad italiani residenti in Paesi non appartenenti all'Unione europea, con la presentazione di un progetto dal titolo « Addetto al settore marketing in azienda », da svolgersi nella città canadese di Toronto, chiedendo un finanziamento di 420.000.000 di lire;

il 4 giugno 1999, sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 129, è stato pubblicato, con Decreto 25 maggio 1999 a firma del Dirigente generale dell'Ufficio centrale dell'Orientamento e della formazione professionale dei lavoratori (Ufcopl), l'elenco dei progetti finanziati, tra i quali ne figuravano alcuni che interessavano zone come Sydney, Cuba, Rio de Janeiro o Paraná mentre veniva escluso quello presentato dal Cem nonostante riguardasse un'area in cui la presenza di italiani sia alquanto significativa e certamente superiore rispetto a quelle riguardate dai progetti finanziati;

l'incongruenza delle scelte operate è stata oggetto anche di una campagna di stampa (*Il Giornale* 2 novembre 1999) nella quale si sottolineava come fossero stati « elargiti 3 miliardi a diversi enti per paradossali *stage* riservati agli italiani all'estero ma frequentati da stranieri »;

il 16 giugno 1999, il responsabile del procedimento interessato, a seguito della

domanda presentata dal Cem dello stesso giorno, ha trasmesso copia dei verbali del comitato tecnico di valutazione dei progetti e del decreto di nomina del comitato stesso, (cui ha fatto seguito la spedizione ordinaria del 24 giugno successivo con nota del ministero del 16 giugno, prot. n. 48514);

l'esame dei verbali e la genericità del parere espresso fanno emergere non solo la difficoltà incontrata dagli uffici consolari coinvolti nell'analisi del progetto, ma anche che alle sedute del comitato, i soggetti nominati in rappresentanza del ministero degli affari esteri e del ministero del tesoro hanno sempre incaricato un sostituto salvo che nella seduta per l'approvazione finale alla quale il primo ha partecipato personalmente;

L'Humber college of applied arts and technology, operante nel territorio canadese, ha espresso valutazioni positive sul progetto presentato rilevandone l'utilità, sia per la massiccia presenza di cittadini italiani nell'area di riferimento sia per la spendibilità dello stesso nel mercato del lavoro interessato;

il 13 luglio 1999, la Divisione V dell'Ucofpl, in risposta alla nota del 24 giugno precedente con la quale il Cem aveva invitato il ministero al riesame dei progetti, ha comunicato che « Il Comitato di valutazione appositamente riconvocato ha ritenuto di poter rivedere i punteggi assegnati al progetto in questione derivanti dalla valutazione del parere consolare che in effetti sembrava penalizzare eccessivamente il progetto considerato buono nel suo complesso. Pertanto al progetto in questione sono stati attribuiti 565 punti... » e che, date le risorse finanziarie disponibili, il finanziamento era ridotto a 410.000.000 di lire;

l'11 gennaio 2000, dopo che nel corso del luglio precedente il Cem aveva accettato formalmente il finanziamento, è stata stipulata la concessione dello stesso ed il dirigente della divisione V ha approvato, sottoscrivendola, la rielaborazione del piano finanziario del progetto;

in base all'articolo 2 dell'atto di concessione, che prevede che « l'Ente si impegna ad iniziare l'attività di cui al progetto entro sessanta giorni dalla data del presente atto » e che « il mancato rispetto di tali termini può costituire motivo di revoca del contributo concesso », il Cem, dandone comunicazione al ministero il 16 febbraio successivo, ha iniziato il 1° febbraio 2000 a svolgere l'attività di pubblicizzazione del corso e di organizzazione preliminare (organizzazione della sede, contratti per le strutture e l'attrezzatura, contratti con il personale coinvolto, progettazione esecutiva eccetera);

il 21 febbraio il dirigente generale dell'Ucopfl ha comunicato al Cem la sospensione del finanziamento del progetto « a seguito di gravissime irregolarità emerse sui procedimenti di assegnazione delle risorse, irregolarità sulle quali questo Ufficio sta conducendo gli accertamenti necessari »;

nei giorni successivi, il Cem ha cercato invano di ottenere ulteriori informazioni e anche al fine di accedere alla documentazione relativa alla decisione di sospendere i finanziamenti senza ottenere alcuna spiegazione aggiuntiva anche con riferimento alle spese sino ad allora sostenute in ottemperanza alle disposizioni dell'atto di concessione;

il 1° marzo scorso, il Centro europeo metodico ha invitato, diffidandolo, il ministero a garantire l'esercizio dei diritti riconosciuti dalla legge 7 agosto 1990, n. 241 e di voler assumere ai sensi dell'articolo 328 c.p. ogni definitiva e motivata decisione in merito al provvedimento;

in risposta alla diffida, il 3 marzo successivo, il ministero ha inviato una nota nella quale si adduceva la nullità del provvedimento di concessione in quanto conseguente ad un atto attribuibile esclusivamente al dirigente che lo ha sottoscritto essendo mancato l'asserito riesame del progetto da parte del comitato di valutazione;

l'asserita nullità dell'atto di concessione è priva di ogni fondamento ed in ogni

caso l'eventuale incompetenza di un dirigente, espressamente indicato nell'atto di concessione come « autorizzato ad impegnare formalmente l'amministrazione » non può determinare la nullità, cioè l'inesistenza, di un atto e l'eventuale annullamento per illegittimità si deve fondare sull'effettivo difetto delle prerogative di cui al contrario, il dirigente, per la collocazione organica e per l'espressa autorizzazione indicata nell'atto, deve ritenersi titolare;

le inefficienze operative riscontrabili nell'ambito dell'organizzazione di una pubblica amministrazione o nello svolgimento di una procedura amministrativa non possono costituire un onere a carico dei soggetti interessati che hanno agito in conformità con le regole stabilite dal bando, le norme vigenti nell'ordinamento e con i principi di buona fede e diligenza;

la vicenda oltre ad aver arrecato danni economici all'associazione, ha leso anche la credibilità acquisita operando in varie iniziative comunitarie nel settore della formazione professionale e per il fatto di rappresentare un punto di riferimento importante per l'impegno profuso alla soluzione del drammatico problema della disoccupazione giovanile -:

se non ritenga opportuno verificare la legittimità delle procedure seguite per la scelta dei beneficiari dei finanziamenti previsti dal concorso;

quali siano le gravissime irregolarità sulla base delle quali sono stati sospesi i finanziamenti assegnati;

se non ritenga opportuno adottare ogni provvedimento necessario per garantire al Centro europeo metodico il godimento dei diritti e degli interessi legittimi di cui è titolare considerando che l'irregolarità o le inefficienze riscontrate sulla base delle quali è stata disposta la sospensione del finanziamento hanno determinato un grave danno a tale associazione pur non essendo imputabili ad essa, ma riferibili esclusivamente all'amministrazione.

(3-05288)

SELVA, BUTTI e FOTI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Per sapere — premesso che:

16 milioni di telespettatori sono ora a conoscenza, in base ad una ineccepibile documentazione, di come si sono svolti i fatti quando la « troupe » di « Striscia la notizia », trasmissione televisiva di Canale 5, ha tentato di avvicinare per consegnargli il Tapiro d'oro, l'ex Presidente della Repubblica Oscar Luigi Scalfaro;

si è trattato, come documentato dalle immagini televisive, dell'esecuzione di un ordine dato ai poliziotti di scorta e ad altri carabinieri ed agenti in attesa del senatore a vita Oscar Luigi Scalfaro, di aggredire preventivamente i componenti della troupe fra i quali la donna « cameraman » di cui si odono chiaramente, nel servizio televisivo, le grida di spavento, mentre altri componenti della troupe vengono gettati a terra con aggressioni che sono continuate nelle fasi successive della vicenda;

il sottosegretario all'interno Massimo Brutti, rispondendo in I Commissione il 9 marzo 2000 alle ore 15 all'interrogante, ha dichiarato testualmente che « l'incidente è stato provocato dall'atteggiamento dell'inviato della trasmissione che ha suscitato la reazione della scorta »;

con queste parole il sottosegretario Brutti ha mentito di fronte al Parlamento dando una versione falsa dei fatti;

è da sottolineare, inoltre, la « meschinità » manifestata dal sottosegretario Brutti nel citare l'episodio di cui fu oggetto l'on. Fini, episodio che provocò una reazione nemmeno lontanamente paragonabile, alla brutale aggressione ordinata ed eseguita contro la troupe di Canale 5 per impedire preventivamente che non vi fosse « contatto diretto fra l'inviato di "Striscia la notizia" e il Presidente Scalfaro », come ha riconosciuto nella sua dichiarazione in I Commissione lo stesso sottosegretario —:

indipendentemente dall'eccezionale gravità della vicenda quale valutazione il Presidente del Consiglio dia del falso commesso alla Camera dei Deputati da un

membro del Governo in risposta ad un atto di sindacato ispettivo da parte di un componente del Parlamento. (3-05289)

#### INTERROGAZIONI A RISPOSTA IN COMMISSIONE

BOGHETTA. — *Al Ministro dei trasporti e della navigazione.* — Per sapere — premesso che:

il 28 febbraio 2000 si è tenuto uno sciopero anche in relazione al problema della carenza di lavoratori addetti all'assistenza al volo negli aeroporti lombardi dopo che 14 precari hanno terminato il periodo di utilizzo;

non si è provveduto a risolvere il problema in tempo né ad assumere definitivamente i lavoratori in questione;

si è invece provveduto ad un enorme ricorso al lavoro straordinario —:

quali provvedimenti urgenti intenda adottare per risolvere questo delicato problema nell'area cruciale per il trasporto aereo del paese. (5-07513)

BONO. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per sapere — premesso che:

per la realizzazione di un cavalcavia ferroviario nell'area di sviluppo industriale di Siracusa (progetto speciale 2/SR 784) nel 1979 furono occupati fondi siti in Siracusa di proprietà di Pupillo Sebastiano ed altri;

a seguito di causa promossa dai predetti signori Pupillo, il tribunale civile di Siracusa, con sentenza del 28 aprile 1989 n. 503/89, dichiarando acquisiti a titolo di proprietà in favore del Consorzio A.S.I. i fondi interessati alla realizzazione dell'opera, ha condannato il Consorzio stesso al risarcimento del danno in favore dei predetti proprietari, liquidandolo in lire